

"FONDAZIONE IVO DE CARNERI"

STATUTO

Art. 1

Per ricordare ed onorare la memoria del Prof. Ivo de Carneri e continuare l'opera, è costituita per iniziativa di Alessandra Carozzi de Carneri, Valeria Campanini Carozzi, Emilio Carozzi, Carlo Carozzi, Lora de Carneri e Sergio de Carneri una Fondazione denominata

"Fondazione Ivo de Carneri

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

con sede in Milano, via Ceradini n. 3.

Potranno essere istituite sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Art. 2

La Fondazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, della istruzione, della formazione e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.



Essa ha come scopo la promozione e il sostegno di piani di lotta contro le malattie da parassiti nei Paesi in via di sviluppo e l'incremento degli studi di parassitologia particolarmente per quanto attiene ai risvolti sociali degli stessi. In particolare la Fondazione ha lo scopo di:

a - collaborare con Istituzioni italiane ed internazionali, nonché con Autorità di Paesi in via di sviluppo, per promuovere l'avvio, in questi ultimi, di centri di controllo diagnostico e formazione di personale tecnico operante nel campo delle malattie parassitarie e trasmissibili; in questo campo la priorità è al momento assegnata ad un costituendo Laboratorio di Sanità Pubblica da dedicare, per volontà dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Autorità sanitarie locali, alla memoria del Prof. Ivo de Carneri nell'isola di Pemba (Zanzibar), Repubblica Unita di Tanzania;

b - promuovere l'incremento e la diffusione delle conoscenze di igiene, educazione sanitaria e di parassitologia di base presso le popolazioni locali, al fine di rendere più incisiva la lotta alle parassitosi intestinali in particolare nei bambini dei Paesi in via di sviluppo;

c - concedere sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi istituzionali; con particolare riguardo ad un premio alla memoria di Ivo de Carneri da assegnarsi, con cadenza biennale ad una tesi di dottorato di ricerca o di specializzazione su argomenti di interesse parassitologico, condotta presso una Università Italiana e di cui sia autore un laureato proveniente da un paese dell'Africa sud-sahariana;

d - promuovere, con la collaborazione di esperti parassitologi, l'aggiornamento, in vista di successive edizioni, del testo di Ivo de Carneri "Parassitologia Generale e Umana";



e - promuovere, in collaborazione con istituzioni universitarie e scientifiche, pubbliche e private, l'organizzazione, l'avviamento e la gestione di centri di documentazione specializzati nel campo della parassitologia, per la conservazione e l'ampliamento di tutto il materiale scientifico e della biblioteca lasciati dal Prof. Ivo de Carneri;

f - promuovere seminari, corsi e convegni su temi di interesse socio-parassitologico.

L'ente non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene inizialmente assicurato dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo e successivamente attraverso ulteriori eventuali incrementi in conformità alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Patrimonio della Fondazione è costituito da:

- i beni donati in sede costitutiva;
- le elargizioni fatte in conformità della legge da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

i beni mobili ed immobili che, in conformità della legge, pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;

il contratto di edizione relativo all'opera intitolata "Parassitologia Generale ed Umana" conferito all'istituenda Fondazione dalla signora Alessandra Carozzi de Carneri come risulta dall'atto costitutivo.

Art. 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3 del presente statuto;

di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 5

La Fondazione ha durata illimitata e i suoi esercizi finanziari decorreranno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione
- il Consiglio di amministrazione
- il Comitato scientifico
- il Segretario generale
- il Collegio dei revisori dei conti

Art. 7

All'atto della costituzione della Fondazione i fondatori nominano cinque componenti a vita del Consiglio di amministrazione.



zione.
Ogni ca
Per pe
del Co
i loro
giorni
membri
In caso
signano
della c
Il nume
diante
che in p
vovevol
I compo
devono e
ca tre a
I compon
pediment
di ammin
Quando
entro 15
Fondazio
Consigli

Il Cons
per la a
zione.
In part
- appro
venti
sunti
gramm
il bi
naio a
- redige
- delibe
- delibe
dei la
mobili
- dispon
in tit
ri mob
- delibe
Fondaz
che o
delibe
di stu
delibe
di ric

zione.

3

Ogni carica è assolutamente gratuita.

Per perpetuare l'intedimento dei Fondatori, i membri a vita del Consiglio di amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali subentrano nella carica entro 30 giorni dalle dimissioni, permanente impedimento o decesso dei membri stessi.

In caso di sostituzione del Presidente, gli altri membri designano a maggioranza il nuovo Presidente, fissando la durata della carica.

Il numero dei componenti può essere aumentato fino a nove mediante cooptazione da parte del Consiglio di amministrazione che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

I componenti cooptati dal Consiglio di amministrazione, che devono essere scelti fra persone qualificate, durano in carica, tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti cooptati - in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso - possono venire sostituiti dal Consiglio di amministrazione per il rimanente periodo del triennio.


Quando il membro cooptato non accetti per iscritto la carica entro 15 giorni dalla notizia avuta dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata: in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- redige la relazione morale e finanziaria;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, il tutto in conformità della legge;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
- delibera sull'assegnazione di sovvenzioni, premi e borse di studio sentito il parere del Comitato scientifico;
- delibera la eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamen-



4



- to;
- provvede alla nomina del Segretario generale;
- provvede alla nomina dei membri del Comitato Scientifico;
- provvede alla costituzione del Comitato d'Onore di cui all'articolo 14;
- provvede alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Milano;
- delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, con l'invio dell'ordine del giorno, ed è presieduto dallo stesso. Si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di 7 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina, sui quali verranno altresì trascritti i bilanci consuntivi e quelli preventivi.

Art. 10

Il Presidente ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.


Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato scientifico.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un consigliere con le funzioni di tesoriere al quale competono i



poter
Banch
Il C
Fonda
mass
zion
della
Cons
lenti
Il Co
e pu
Fonda
terzo
Il Co
- fo
ne
- es
bo
- es
st
- es
si
Il Se
straz
- al
zi
no
- al
ni
ci
Cura
ed è
Parte
coltà
Il Co
scelt
esper
tro d
delle
consu
I rev
siglio
Il Co
compo
Può e
un Co

4

poteri di rappresentanza della Fondazione nei rapporti con le Banche e gli Istituti di Credito.

5

Art. 11

Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un minimo di cinque, fino ad un massimo di dieci membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra esperti nel campo degli studi parassitologici e della lotta alle parassitosi umane nominati con decisione del Consiglio di amministrazione. Possono essere nominati consulenti esterni per l'attuazione di progetti specifici.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il comitato stesso.

Il Comitato scientifico:

- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime il proprio parere in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio;
- esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di amministrazione;
- esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Art. 12

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione. Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione. Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con facoltà di esprimere pareri.

Art. 13



Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti dal Consiglio di amministrazione preferibilmente fra esperti nelle discipline economiche. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e verifica i bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 14

Può essere istituito a cura del Consiglio di amministrazione un Comitato d'onore della Fondazione, composto da eminenti



scienziati italiani e stranieri designati dal Presidente, per il maggior prestigio scientifico e accademico della Fondazione.

Art. 15

E' istituito un albo dei Benemeriti e Amici della Fondazione nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

Art. 16

La Fondazione impiega gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto, regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.


La Fondazione devolve il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia.

F.to Alessandra Carozzi
F.to Michele Marchetti Notaio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO DI UECSE
MILANO, LI 3 1 LUG. 1998**



MINISTERO DELLA SANITÀ
Servizio per l'Organizzazione
per il Bilancio o per il Personale
Ufficio III

Attesto che la presente copia
compatta di 14/diciannove fogli, è
conforme all'originale, esibito
dall'interessato

esistente agli atti.
Roma, 18 MAR. 1999

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco ANDREOLI

Andreoli

**VISTO:
SI APPROVA
P. IL MINISTRO
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO**
(Sen. Monica BELLONDI)

Monica BellonDI